



23.432

Iniziativa parlamentare Nessuna indennità di partenza per i quadri superiori dell'Amministrazione federale e delle aziende parastatali

Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati

del 17 febbraio 2026

Onorevole Presidente,
Gentili Signore e Signori,

con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica della legge sul personale federale, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone di approvare il progetto allegato.

17 febbraio 2026

In nome della Commissione:

La presidente, Heidi Z'graggen

Compendio

Negli ultimi anni le indennità di partenza per i quadri superiori dell'Amministrazione federale e delle aziende parastatali hanno sollevato discussioni a più riprese, sia nell'opinione pubblica sia in Parlamento, a causa dell'eccessiva generosità di tale pratica. Con le modifiche proposte alla legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers; RS 172.220.1) si intende vietare in larga misura il versamento di indennità di partenza ai membri delle direzioni (rispettivamente dei vertici operativi) e dei consigli d'amministrazione (rispettivamente degli organi strategici sovraordinati).

Situazione iniziale

La normativa vigente prevede che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, possano essere versate indennità a determinate categorie di personale federale elencate nell'ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3), conformemente all'articolo 19 capoverso 4 LPers in combinato disposto con l'articolo 78 capoverso 2 OPers. Tali indennità vanno considerate in particolare in relazione alla possibilità di disdetta semplificata di queste categorie di personale secondo l'articolo 26 capoversi 1–5 OPers. In questo modo si intende semplificare la possibilità di porre fine al rapporto di lavoro con determinati dipendenti, qualora le circostanze mutino.

Inoltre, la normativa attuale consente di pattuire per contratto o di prevedere statutariamente indennità di partenza con i membri delle direzioni o dei consigli d'amministrazione di aziende e stabilimenti della Confederazione.

Contenuto del progetto

L'articolo 19 capoverso 4 LPers continuerà a prevedere la possibilità di versare indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Tuttavia, si intende ora stabilire che tali indennità non potranno essere corrisposte ai membri delle direzioni anche se la possibilità di disdetta semplificata rimane invariata. Le indennità a favore dei membri della direzione saranno ammesse solo in casi eccezionali, ad esempio qualora il rapporto di lavoro venga risolto a seguito di una riorganizzazione e siano soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 78 capoverso 1 OPers.

Inoltre, l'articolo 6a LPers, così come diverse leggi speciali relative alle aziende e agli stabilimenti della Confederazione, stabiliranno che non sarà consentito pattuire indennità di partenza con i membri delle direzioni e dei consigli d'amministrazione, né prevederle negli statuti. In questo modo si realizza un'armonizzazione delle disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) applicabili alle società quotate in borsa.

Rapporto

1 Genesi del progetto

1.1 Iniziativa parlamentare Minder 23.432 (ripresa da Stark)

Il 30 maggio 2023, l'allora consigliere agli Stati Thomas Minder (SH) ha presentato un'iniziativa parlamentare in cui proponeva di vietare le indennità di partenza per i quadri superiori dell'Amministrazione federale e delle aziende parastatali. Secondo tale proposta, i membri delle direzioni (rispettivamente dei vertici operativi) e dei consigli d'amministrazione (rispettivamente degli organi strategici sovraordinati) dell'Amministrazione federale come pure di aziende e stabilimenti della Confederazione non dovrebbero ricevere alcuna indennità di partenza. Le indennità dovute fino alla fine del rapporto contrattuale non sono considerate indennità di partenza.

Minder ha motivato la propria richiesta facendo riferimento alle disposizioni applicabili alle società quotate in borsa, che da circa dieci anni vietano il versamento di indennità di partenza ai membri delle direzioni e dei consigli d'amministrazione. Ispirandosi a tale divieto previsto per le imprese di diritto privato, si propone di introdurre una regolamentazione analoga anche all'interno dell'Amministrazione federale. Minder cita inoltre diversi esempi di indennità versate ai quadri superiori dell'Amministrazione federale e di aziende e stabilimenti della Confederazione, alcune delle quali hanno raggiunto l'equivalente di 12 stipendi mensili, superando i 300 000 franchi.

Dopo l'uscita di Thomas Minder dal Consiglio degli Stati, l'iniziativa parlamentare è stata ripresa dal consigliere agli Stati Jakob Stark (TG).

1.2 Esame preliminare dell'iniziativa parlamentare

1.2.1 Respingimento del progetto dalla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati

Nella seduta del 9 aprile 2024, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S) ha proceduto all'esame preliminare dell'iniziativa. Con sette voti favorevoli, tre contrari e due astensioni, la Commissione ha proposto al proprio Consiglio di non dar seguito all'iniziativa (cfr. rapporto della CIP-S del 9 aprile 2024). Sulla base delle informazioni riguardanti le indennità di partenza versate tra il 2014 e il 2023, la Commissione ha rilevato che, pur in presenza di fluttuazioni, non si osserva un aumento costante degli importi corrisposti nel corso del tempo. Tra il 2014 e il 2023, l'ammontare complessivo delle indennità di partenza versate annualmente ai collaboratori appartenenti alle classi di stipendio 30–38 è oscillato tra 0,05 e 1,7 milioni di franchi. Rispetto ai costi totali per il personale, si tratta di importi molto contenuti.

La CIP-S si è dichiarata contraria all'iniziativa anche per un altro motivo: a suo avviso, lo strumento delle indennità di partenza facilita la possibilità di porre fine al rapporto di lavoro qualora le circostanze mutino. Ad esempio, i nuovi capi di dipartimento desiderano spesso modificare la propria squadra di lavoro. Il diritto in

materia di personale prevede infatti condizioni di disdetta semplificate per determinate categorie di collaboratori, al fine di consentire una gestione agevole delle uscite. Le indennità di partenza rappresenterebbero, in questo senso, anche uno strumento a favore di una politica del personale più flessibile da parte della Confederazione. Inoltre, grazie a termini di disdetta più lunghi, il ricorso alla disdetta semplificata accompagnata dal versamento di un'indennità di partenza è considerato più trasparente rispetto alla sospensione immediata, prassi diffusa nel settore privato dove tali indennità sono vietate.

La minoranza della Commissione ha osservato che le cospicue indennità di partenza non sarebbero comprese dalla popolazione. Anche se l'onere finanziario complessivo è limitato, i singoli casi generano malcontento tra i contribuenti, in quanto questi versamenti vengono spesso percepiti come dei «paracaduti d'oro». I media riportano spesso casi concreti che mettono in cattiva luce la gestione del personale da parte della Confederazione, che dovrebbe ispirarsi maggiormente alle pratiche adottate nel settore privato.

1.2.2 Approvazione nel Consiglio degli Stati

Il dibattito del 6 giugno 2024 in seno al Consiglio degli Stati (Boll. Uff. 2024 S 500) è stato influenzato da nuovi articoli pubblicati sui media riguardanti l'indennità di partenza di oltre 300 000 franchi versata a favore della direttrice uscente dell'Ufficio federale di polizia (fedpol). Il portavoce della minoranza della Commissione, insieme ad altri membri, ha espresso malcontento in merito a tale indennità. Lo stesso portavoce ha citato numerosi casi di ex quadri che hanno ricevuto indennità di partenza, ritenendole ingiustificate, soprattutto alla luce della stabilità dei rapporti di lavoro e delle indennità ordinarie relativamente elevate concesse dalla Confederazione.

Alla fine, la minoranza della Commissione ha prevalso: il Consiglio ha deciso di dare seguito all'iniziativa con 20 voti favorevoli, 16 contrari e un'astensione (Boll. Uff. 2024 S 501).

1.2.3 Approvazione della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale

La proposta di vietare le indennità di partenza per i quadri superiori dell'Amministrazione federale ha sempre trovato terreno fertile presso la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N). Solo due anni prima, la stessa Commissione aveva presentato un'iniziativa in cui avanzava tale richiesta (Iv. Pa. CIP-N 22.453 Nessuna indennità di partenza per i quadri dell'Amministrazione federale e delle imprese e degli istituti della Confederazione), che tuttavia era stata ritirata in seguito al parere negativo espresso dalla CIP-S (cfr. 1.3). Non sorprende quindi che, nella seduta del 14 novembre 2024, la CIP-N abbia approvato l'iniziativa parlamentare 23.432 senza particolari discussioni, con 20 voti favorevoli e due contrari.

Nel frattempo, la questione delle indennità di partenza è stata più volte sollevata durante le sessioni plenarie del Consiglio nazionale. Sono state anche presentate domande relative all'indennità versata alla direttrice uscente di fedpol

(domande 24.7476 Aeschi e 24.7268 Wyssmann). Inoltre, il 25 settembre 2024, il Consiglio nazionale ha approvato la mozione del consigliere nazionale Golay (Mo. 24.3481 Basta ai paracaduti d'oro in seno all'Amministrazione federale) (Boll. Uff. 2024 N 1907). Il Consiglio degli Stati ha respinto la mozione, ritenendola ridondante rispetto all'iniziativa 23.432 (Boll. Uff. 2025 S 228).

1.2.4 Elaborazione di un progetto da parte della CIP-S

Dopo la decisione del Consiglio degli Stati di dare seguito all'iniziativa e dell'approvazione di tale scelta da parte della CIP-N, la CIP-S ha ricevuto il mandato di elaborare un progetto per attuarla. Nella seduta dell'11 febbraio 2025, la Commissione ha discusso le fasi successive. Ha deciso di non integrare la proposta nell'ambito del progetto allora pendente in Parlamento concernente diverse modifiche della LPers (oggetto del Consiglio federale 24.068). Ha invece incaricato la segreteria, in collaborazione con l'amministrazione, di redigere un avamprogetto di modifica della LPers e delle relative leggi speciali, corredato da un rapporto esplicativo. Nella seduta del 17 febbraio 2026, la Commissione ha potuto avviare l'esame del progetto preliminare. Ha accolto con 10 voti contro 0 e 1 astensione il progetto nella votazione sul complesso. La Commissione ha rinunciato ad avviare una procedura di consultazione: secondo l'articolo 3a capoverso 1 lettera a della legge del 18 marzo 2005 sulla consultazione (RS 172.061), si può rinunciare a una procedura di consultazione se «il progetto concerne principalmente l'organizzazione o le procedure di autorità federali...». La presente modifica legislativa riguarda una cerchia ristretta di collaboratori dell'Amministrazione federale e di aziende parastatali. Non è insolito che, in caso di modifiche alla LPers, si rinunci alla consultazione (cfr. ad es. il progetto 24.068).

1.2.5 Panoramica delle indennità di partenza versate

Le cifre riportate di seguito offrono un quadro indicativo dell'ammontare delle indennità di partenza versate a partire dal 2014. Considerando tutte le classi di stipendio, l'importo complessivo delle indennità di partenza si è attestato tra 0,8 e 3,4 milioni di franchi, per un numero di indennità versate annualmente compreso tra 15 e 58. Per quanto riguarda i quadri superiori appartenenti alle classi di stipendio 30–38, l'importo totale annuale ha oscillato tra 0,05 e 1,7 milioni di franchi, per un numero di indennità versate annualmente compreso tra uno e dieci.

Totale Amministrazione federale (tutte le classi di stipendio)					Quadri superiori (classi di stipendio 30–38)			
	Numero	Importo in fr.	Media in fr.	Mediana in fr.	Numero	Importo in fr.	Media in fr.	Mediana in fr.
2025	19	1 489 780	78 409	63 115	4	741 780	185 445	164 862
2024	30	2 875 257	95 842	72 023	10	1 449 776	144 978	143 467
2023	22	2 352 007	106 909	65 997	5	1 364 540	272 908	322 681
2022	15	839 479	55 965	41 230	1	49 173	49 173	49 173
2021	33	2 919 181	88 460	70 517	9	1 667 796	185 311	159 573
2020	39	1 329 762	34 096	13 686	1	73 288	73 288	73 288
2019	25	2 160 175	86 407	59 000	6	995 026	165 838	143 824
2018	29	2 171 135	74 867	56 438	4	610 477	152 619	159 202

2017	50	3 356 722	67 134	53 486	6	921 780	153 630	130 662
2016	58	2 892 432	49 870	41 391	3	497 066	165 689	108 639
2015	39	3 122 344	80 060	63 821	5	980 993	196 199	168 445
2014	35	1 431 126	40 889	40 000	2	102 160	51 080	51 080

1.3 Dibattiti precedenti

Le indennità di partenza versate ai quadri superiori dell'Amministrazione federale e delle aziende e degli stabilimenti della Confederazione sono da tempo oggetto di dibattito, sia nell'opinione pubblica sia in Parlamento. Già il consigliere nazionale Rudolf Joder, nella motivazione della sua mozione 13.3208 del 21 marzo 2013, osservava: «Negli ultimi tempi si registra un aumento delle partenze "di comune intesa" di quadri della Confederazione, accompagnate da alte indennità di partenza». La mozione, che chiedeva di limitare tali indennità, non ha tuttavia ottenuto il sostegno della maggioranza del Consiglio nazionale nella seduta del 21 giugno 2013.

Anche durante l'esame del progetto 11.049, volto a modificare la LPers, il Consiglio degli Stati ha discusso la questione. In particolare, in riferimento all'articolo 19, è stato presentato un emendamento che prevedeva il divieto di pattuire e versare indennità di partenza (Boll. Uff. 2012 S 201). Tuttavia, la proposta non ha ottenuto il sostegno necessario ed è stata respinta con 25 voti contrari e 7 favorevoli.

Un paio di anni dopo, con l'elaborazione del progetto per l'attuazione dell'iniziativa parlamentare 16.438 Per retribuzioni adeguate e contro gli eccessi salariali delle aziende della Confederazione e di aziende parastatali, si mirava a introdurre dei limiti alle retribuzioni dei quadri superiori. Poiché il tema era affine, è stato integrato nel presente progetto anche il contenuto dell'iniziativa parlamentare 18.428 «Aziende federali e imprese parastatali. Nessuna indennità di partenza per i quadri superiori», elaborando proposte di modifica degli articoli 6a e 19 LPers. Sebbene la CIP-S avesse inizialmente approvato l'iniziativa 18.428, non ha condiviso la regolamentazione concreta e l'ha respinta durante la deliberazione di dettaglio del progetto 16.438, che è stato comunque respinto in seguito. Successivamente, il Consiglio ha accolto la proposta della Commissione di stralciare l'iniziativa 18.428 (Boll. Uff. 2021 S 867).

Solo un anno dopo, la CIP-N ha fatto un nuovo tentativo, presentando l'iniziativa parlamentare 22.453. Tuttavia, poiché la commissione omologa ha respinto in modo netto l'iniziativa nella seduta dell'8 novembre 2022, con nove voti contrari e due favorevoli, la CIP-N ha ritirato la sua proposta.

2 Diritto e prassi vigenti

2.1 Indennità di partenza in aziende e stabilimenti parastatali

L'articolo 6a LPers disciplina la remunerazione e altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e con i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione. Le indennità di partenza non sono invece disciplinate in modo esplicito. Tuttavia, l'ordinanza del 19 dicembre 2003

sulla retribuzione dei quadri (RS 172.220.12) stabilisce espressamente che di regola non sono previste indennità di partenza.

Per quanto riguarda le aziende e gli stabilimenti della Confederazione vi è una differenza sostanziale:

- Ci sono aziende e stabilimenti della Confederazione che, in qualità di unità amministrative decentralizzate, *sono soggette alla LPers*. A queste si applicano direttamente le disposizioni sui salari dei quadri previste dalla LPers.

In questa categoria rientrano le seguenti aziende e stabilimenti: compensswiss, il Museo nazionale svizzero (MNS), l'Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC), l'Istituto federale di metrologia (METAS), la Cassa pensioni della Confederazione (PUBBLICA), la Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP), l'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse), il Settore dei politecnici federali, il Servizio svizzero di assegnazione delle tracce (SAT) e le Ferrovie federali svizzere (FFS).

- Ci sono aziende e stabilimenti della Confederazione che *non sono direttamente soggette alla LPers*. Per queste unità è necessario inserire, nella rispettiva legge speciale, un rinvio all'articolo 6a LPers al fine di applicare per analogia le disposizioni sui salari dei quadri.

In questa categoria rientrano le seguenti aziende e stabilimenti: la Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia, l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic), l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI), l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR), l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (SERV), Svizzera Turismo (ST), la Società svizzera di credito alberghiero (SCA), Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM), l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN), la Posta Svizzera SA, Skyguide SA, la Società svizzera di radiodiffusione (SSR), RUAG MRO SA, RUAG International SA, Identitas SA, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) e la Banca nazionale svizzera (BNS).

2.2 Indennità di partenza nell'Amministrazione federale

Nell'Amministrazione federale, le indennità di partenza sono ammesse solo in determinati casi. Le disposizioni pertinenti sono contenute nell'articolo 19 LPers.

- In particolare, l'articolo 19 capoverso 3 LPers prevede un'indennità se il datore di lavoro recede dal rapporto di lavoro senza colpa dell'impiegato. Le disdette del rapporto di lavoro di questo tipo sono spesso legate a riorganizzazioni o alla soppressione di posti di lavoro e supportano l'attuazione socialmente sostenibile di tali progetti. Per poter beneficiare dell'indennità, devono essere soddisfatte determinate condizioni. In particolare, essa viene versata se l'impiegato esercita una professione per la quale la domanda è scarsa o nulla, il rapporto di lavoro dura da molto tempo o la persona ha raggiunto una certa età. L'OPers stabilisce le condizioni e l'ammontare dell'indennità agli articoli 78 e 79 in combinato disposto con l'allegato 3. L'indennità massima prevista dall'allegato 3 corrisponde a otto mensilità. Essa funge da aiuto transitorio, contribuendo a

compensare parzialmente la perdita di reddito derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro.

- Inoltre, secondo l'articolo 19 capoverso 4 LPers, le disposizioni d'esecuzione possono prevedere il versamento di un'indennità ad altri impiegati o in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di comune intesa. Con «altri impiegati» si intendono i segretari di Stato, i direttori d'Ufficio, i segretari generali, i vicecancellieri, gli alti ufficiali superiori, i capi dei servizi d'informazione dei Dipartimenti e i collaboratori personali dei capi di Dipartimento. Le indennità previste per queste categorie di personale possono essere concesse in caso di disdetta semplificata a seguito di una cessazione della collaborazione proficua o della mancanza di volontà del capo di Dipartimento di collaborare (art. 10 cpv. 3 lett. f LPers e art. 26 cpv. 1–5 OPers). Ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 lettera f LPers, il venir meno di una di queste condizioni di assunzione costituisce per il datore di lavoro un motivo di disdetta ordinaria. Non è necessario fornire ulteriori motivazioni di disdetta. L'indennità rappresenta una forma di compensazione per il rischio di disdetta semplificata, consentendo di sostituire in modo agevole i vertici delle unità amministrative ed evitando lunghi contenziosi. L'indennità corrisponde al massimo a un anno di stipendio (per i segretari di Stato, i direttori d'Ufficio, i vicecancellieri, i segretari generali corrisponde sempre a uno stipendio annuo [art. 79 cpv. OPers]). Tuttavia, l'OPers prevede la possibilità di versare un'indennità anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di comune intesa (art. 19 cpv. 4 LPers in combinato disposto con l'art. 78 cpv. 2^{bis} OPers). Tuttavia, anche in questo caso la risoluzione del rapporto di lavoro deve avvenire su iniziativa del datore di lavoro e senza colpa dell'impiegato. Se la disdetta del rapporto di lavoro avviene su iniziativa dell'impiegato, non è prevista alcuna indennità.

Poiché l'indennità ha la funzione di compensare il rischio derivante dalla disdetta semplificata, nel caso venisse eliminata, il Consiglio federale dovrà valutare se sia opportuno rinunciare anche alla disdetta semplificata oppure se introdurre misure alternative di compensazione del rischio.

Nel settore privato, dove le indennità di partenza sono state vietate in seguito alla cosiddetta iniziativa popolare contro le retribuzioni abusive, si sono affermati meccanismi alternativi come termini di disdetta più lunghi, termini di sospensione o periodi di attesa («cooling-off period»).

2.3 Obbligo di restituzione

Come già indicato in apertura, le indennità di partenza servono a compensare, per un determinato periodo di tempo, la perdita di reddito derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, una volta che la persona interessata trova una nuova occupazione, tale compensazione non è più necessaria. Per questo motivo, l'OPers prevede un obbligo di restituzione dell'indennità ai sensi dell'articolo 19 LPers (art. 78 cpv. 4 e 4^{bis} OPers). Le persone che, durante il periodo in cui ricevono un'indennità, iniziano un nuovo rapporto di lavoro o mandato presso un datore di lavoro di cui all'articolo 3 LPers devono restituire la parte di indennità pro rata temporis. Dal 1° gennaio 2026 tale obbligo di restituzione è stato ampliato. In futuro,

le indennità dovranno essere restituite pro rata temporis anche nel caso in cui, durante il periodo coperto, venga percepito un reddito da attività lavorativa indipendente o dipendente, a prescindere dal fatto che il datore di lavoro rientri tra quelli disciplinati dall'articolo 3 LPers.

3 Punti essenziali del progetto

Il presente progetto concretizza l'iniziativa parlamentare 23.432 che propone di introdurre il divieto di versare indennità di partenza ai membri delle direzioni (rispettivamente dei vertici operativi) e dei consigli d'amministrazione (rispettivamente degli organi strategici sovraordinati) dell'Amministrazione federale e di aziende e stabilimenti parastatali. Questo divieto sarà sancito nella LPers e in alcune leggi speciali, direttamente o tramite rinvio alla LPers. Le disposizioni si basano sia sul CO, per garantire un trattamento analogo a quello previsto nel settore privato, sia sulla Costituzione federale (Cost.; RS 101) per rispettare il principio di uguaglianza giuridica tra i collaboratori dell'Amministrazione federale.

3.1 Attuazione presso le aziende e gli stabilimenti parastatali

Per attuare il divieto di versare indennità di partenza presso le aziende e gli stabilimenti parastatali, è necessaria una modifica dell'articolo 6a LPers. Tale articolo disciplina la remunerazione e altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e con i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione. La modifica proposta dell'articolo 6a prevede l'adozione della stessa formulazione utilizzata nel CO.

Per quanto concerne i quadri superiori, si fa riferimento alla direzione in senso stretto; i membri delle direzioni allargate non sono interessati.

3.2 Attuazione nell'Amministrazione federale

Per attuare il divieto di versare indennità di partenza ai membri delle direzioni dell'*Amministrazione federale centrale*, è necessario introdurre un capoverso nell'articolo 19 LPers.

Con questa integrazione si intende stabilire che ai membri delle direzioni non spetta alcuna indennità. Rientrano nel campo d'applicazione della disposizione i membri della direzione che, secondo il diritto vigente, sono assunti con un contratto di lavoro con disdetta semplificata secondo l'articolo 26 capoversi 1 o 3 OPers (v. n. 2.2). Sono escluse dal divieto di versamento di indennità di partenza le disdette che, al di fuori delle possibilità di disdetta semplificata, avvengono per motivi non imputabili al collaboratore (v. n. 3.2.1).

Poiché nell'Amministrazione federale centrale non esistono consigli d'amministrazione, l'attuazione riguarda esclusivamente i membri delle direzioni. Si fa riferimento alla direzione in senso stretto; i membri delle direzioni allargate non sono interessati.

3.2.1 Indennità in caso di disdetta senza colpa dell'impiegato

Se il datore di lavoro recede dal rapporto di lavoro senza colpa dell'impiegato conformemente all'articolo 19 capoverso 3 LPers, ad esempio in seguito a riorganizzazioni, le indennità di partenza continueranno ad essere ammesse. Questa possibilità sarà mantenuta anche per i quadri di grado più elevato (segretari di Stato, direttori d'Ufficio, segretari generali, vicecancellieri), purché siano soddisfatte determinate condizioni, come l'esercizio di una professione per la quale la domanda è scarsa o inesistente, la lunga durata del rapporto di lavoro o il raggiungimento di una certa età (v. n. 2.1). In questo modo, si garantisce il rispetto del principio di uguaglianza giuridica tra i collaboratori dell'Amministrazione federale. Inoltre, questa regolamentazione è coerente con quanto previsto dal CO, che ammette indennità analoghe per i collaboratori che hanno raggiunto una certa età e con lunga anzianità di servizio.

A livello di ordinanza, sarà necessario precisare che le disdette semplificate secondo l'articolo 26 OPers non rientrano nella definizione di disdetta da parte del datore di lavoro senza colpa dell'impiegato prevista dall'articolo 19 capoverso 3 LPers.

3.2.2 Indennità connesse alla disdetta semplificata

L'iniziativa parlamentare 23.432 si concentra sui membri delle direzioni dell'Amministrazione federale centrale e riguarda dunque le indennità connesse alla disdetta semplificata.

Sebbene la disdetta semplificata non sia oggetto dell'iniziativa parlamentare, la modifica proposta comporta, per i membri delle direzioni, la soppressione della compensazione finanziaria finora prevista per il rischio connesso a tale procedura.

Gli alti ufficiali superiori, i capi dei servizi d'informazione dei Dipartimenti, i collaboratori personali dei capi di Dipartimento e altre figure analoghe che possono beneficiare di un'indennità ai sensi dell'articolo 78 capoverso 2 OPers non sono soggetti al divieto di indennità di partenza, purché non facciano parte della direzione.

3.3 Disposizioni transitorie

Come illustrato al n. 2.1, l'indennità di partenza nell'Amministrazione federale rappresenta una forma compensazione per il rischio derivante dalla disdetta semplificata. Essa costituisce pertanto parte integrante ed essenziale del contratto. Al fine di evitare controversie e ricorsi giudiziari, tutti i contratti di lavoro e i mandati esistenti al momento dell'entrata in vigore della modifica legislativa rimangono in essere conformemente al diritto anteriore. Questo principio si applica anche ai contratti di lavoro e di mandato stipulati con i quadri di grado più elevato e con i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti parastatali.

Il mantenimento delle disposizioni attuali per i contratti di lavoro e di mandato già esistenti si giustifica con il fatto che si tratta di posizioni giuridiche acquisite legittimamente e sorte secondo il diritto anteriore. Passare immediatamente al nuovo regime lederebbe la fiducia meritevole di tutela di chi ha adottato le proprie decisioni sulla base del diritto anteriore. Limitare la garanzia dei diritti acquisiti ai soli contratti

di lavoro e di mandato già in essere impedisce l'insorgere di nuove pretese e garantisce un passaggio in condizioni di certezza giuridica.

4 **Commento ai singoli articoli**

Saranno oggetto di modifica le seguenti leggi. La LPers introdurrà un divieto esplicito di versare indennità di partenza ai membri delle direzioni (rispettivamente dei vertici operativi) e dei consigli d'amministrazione (rispettivamente degli organi strategici sovraordinati) dell'Amministrazione federale e di aziende e stabilimenti parastatali.

La legge del 4 ottobre 1991 sui PF (RS 414.110) è l'unica legge speciale che finora prevedeva esplicitamente la possibilità di versare indennità di partenza. Di conseguenza, occorre abrogare le relative disposizioni, poiché altrimenti il versamento di tali indennità risulterebbe comunque ammissibile (v. n. 4.4), nonostante il divieto sancito dall'articolo 6a LPers.

Attualmente, nelle leggi speciali concernenti Skyguide SA, Identitas SA, le imprese d'armamento della Confederazione e ST manca il rinvio all'articolo 6a LPers. Con l'attuale formulazione, dunque, le disposizioni relative al divieto di versamento di indennità di partenza non sarebbero applicabili a tali imprese. È quindi necessario integrare queste leggi con un rinvio esplicito all'articolo 6a LPers (v. n. 4.7, 4.12, 4.13 e 4.15). Nelle leggi che già contengono il rinvio all'articolo 6a LPers e che disciplinano l'applicazione per analogia di tale articolo, occorre inserire solamente le nuove disposizioni transitorie (v. n. 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.14, 4.16, 4.17, 4.18 e 4.19).

4.1 **Legge sul personale federale**

Art. 6a *Rimunerazione e altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e con i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione*

Cpv. 2

Il Consiglio federale rimane competente per quanto riguarda l'emanazione di principi relativi alla remunerazione e alle altre condizioni contrattuali convenute con le persone di cui all'articolo 6a LPers. Tuttavia, con l'attuazione della presente iniziativa parlamentare, verrà meno la possibilità di prevedere indennità di partenza per i membri delle direzioni e dei consigli d'amministrazione nei principi e nelle disposizioni d'esecuzione.

Cpv. 2^{bis} (nuovo)

Questo capoverso è redatto sulla base dell'articolo 735c numero 1 CO, secondo cui le indennità di partenza pattuite per contratto o previste dallo statuto sono vietate per le società quotate in borsa. Le indennità dovute fino alla fine del rapporto contrattuale in adempimento del contratto di lavoro o del mandato non sono considerate indennità di partenza. Si tratta di retribuzioni ordinarie, come salari, stipendi, bonus, onorari, partecipazioni alla cifra d'affari, prestazioni di servizi e in natura, nonché componenti

salariali variabili. In questo capoverso si introduce in modo intenzionale una limitazione della cerchia di persone rispetto al capoverso 1. Secondo il testo dell'iniziativa, il divieto di versare indennità di partenza si applica esclusivamente ai membri delle direzioni e dei consigli d'amministrazione. Il personale retribuito con importi analoghi a quelli dei quadri di grado più elevato non è interessato (ciò che conta è la posizione o la funzione, non l'ammontare della remunerazione).

Art. 19 Misure in caso di risoluzione del rapporto di lavoro

Per gli altri impiegati, ad esempio gli alti ufficiali superiori, i capi dei servizi d'informazione dei Dipartimenti e i collaboratori personali dei capi di Dipartimento, le indennità potranno continuare a essere corrisposte, purché tali soggetti non facciano parte della direzione. Il capoverso 4 rimane pertanto invariato.

Cpv. 4^{bis} (nuovo)

Con l'inserimento del capoverso 4^{bis}, prima parte del periodo, i membri della direzione vengono esclusi da eventuali indennità. Tale precisazione garantisce la parità di trattamento tra i quadri di grado più elevato dell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata e i membri delle direzioni di società quotate in borsa secondo l'articolo 735c numero 1 CO. Tale disposizione stabilisce che le indennità di partenza pattuite per contratto o previste dallo statuto sono vietate.

Dal momento che nell'Amministrazione federale centrale non esistono consigli d'amministrazione, questi non vengono menzionati.

La riserva contenuta nella seconda parte del periodo è necessaria per non violare il principio costituzionale dell'uguaglianza giuridica tra i collaboratori dell'Amministrazione federale (cfr. art. 8 cpv. 1 Cost.). In caso di disdetta e a condizione che la persona interessata soddisfi i requisiti previsti dall'articolo 19 capoverso 3 LPers (professione per la quale la domanda è scarsa o inesistente, lunga durata del rapporto di lavoro, raggiungimento di una certa età), anche ai quadri di grado più elevato può essere riconosciuta un'indennità, il cui importo è stabilito nell'allegato 3 OPers. Anche questa disposizione si basa sul CO. Le indennità di partenza previste dall'articolo 339b capoverso 1 CO non rientrano nel divieto relativo alle indennità di partenza pattuite per contratto o previste dallo statuto conformemente all'articolo 735c numero 1 CO. Le indennità previste per legge e quelle disciplinate dall'articolo 339b CO per i collaboratori che hanno raggiunto una certa età e con lunga anzianità di servizio, restano invariati e pertanto ammissibili, in quanto non derivano da accordi individuali o da disposizioni statutarie, bensì direttamente dalla legge. Le disposizioni della LPers non comporteranno quindi un trattamento meno favorevole rispetto a quanto previsto dal CO.

Poiché assoggettate alla LPers, queste disposizioni si applicano alle direzioni:

- dell'Amministrazione federale centrale secondo l'articolo 7 dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1);
- delle segreterie delle commissioni extraparlamentari (art. 7a cpv. 1 lett. a OLOGA in combinato disposto con l'art. 8^{bis} cpv. 2 e 3 OLOGA), ad esempio i membri delle direzioni della Commissione della concorrenza (COMCO),

Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom), Commissione federale delle comunicazioni (ComCom), Commissione federale delle poste (PostCom), Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI), Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR), Commissione federale delle case da gioco (CFCG);

- delle unità amministrative decentralizzate senza personalità giuridica che la legge ha reso autonome sul piano organizzativo (art. 7a cpv. 1 lett. b OLOGA), ad esempio il Controllo federale delle finanze (CDF), l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), il Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT), la Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) e l'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn);
- delle unità amministrative decentralizzate soggette alla LPers, come il Museo nazionale svizzero (MNS), l'Istituto federale di metrologia (METAS), la Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA), compenswiss, l'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse), l'Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC), la Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP). Per queste direzioni e consigli d'amministrazione, tuttavia, le indennità di partenza sono già escluse in virtù del nuovo articolo 6a capoverso 2^{bis} LPers.

Non si può escludere una certa sovrapposizione tra le categorie di personale già soggette al divieto di indennità di partenza previsto dall'articolo 6a LPers. Tuttavia, per garantire che tutte le funzioni rilevanti dell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata rientrino nel campo di applicazione del divieto, è necessario prevedere una regolamentazione esplicita sia nell'articolo 6a che nell'articolo 19 LPers (v. spiegazioni relative all'art. 6a LPers).

Art. 41b (nuovo) Disposizione transitoria concernente la modifica del ...

I contratti di lavoro stipulati secondo il diritto anteriore e già in vigore al momento dell'entrata in vigore delle presenti modifiche di legge continueranno a essere disciplinati conformemente al diritto anteriore.

L'OPers e l'ordinanza sulla retribuzione dei quadri dovranno essere adeguate di conseguenza.

4.2 Legge federale sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale

Art. 17a (nuovo) Disposizione transitoria delle modifiche del ...

I contratti di lavoro stipulati secondo il diritto anteriore e già in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge continueranno ad essere disciplinati conformemente al diritto anteriore.

4.3 Legge sui revisori

Art. 43c (nuovo) Disposizione transitoria delle modifiche del ...

I contratti di lavoro stipulati secondo il diritto anteriore e già in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge continueranno ad essere disciplinati conformemente al diritto anteriore.

4.4 Legge sui PF

Art. 16b Rapporti di lavoro dei membri del Consiglio dei PF, dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca

Cpv. 2, terzo periodo

Le indennità di partenza pattuite per contratto o previste dallo statuto sono esplicitamente vietate per i membri del Consiglio dei PF che operano attraverso un mandato di diritto pubblico.

Art. 28 Direzione della scuola

Cpv. 3, secondo periodo

Le indennità di partenza pattuite per contratto o previste dallo statuto sono esplicitamente vietate per i presidenti delle scuole.

Cpv. 5, terzo periodo

Le indennità di partenza pattuite per contratto o previste dallo statuto sono esplicitamente vietate per gli altri membri delle direzioni delle scuole.

Sezione 3d (nuova): Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...

Cpv. 40j

I contratti di lavoro stipulati secondo il diritto anteriore e già in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge continueranno ad essere disciplinati conformemente al diritto anteriore.

4.5 Legge sulla promozione della cultura

Art. 47a (nuovo) Disposizione transitoria delle modifiche del ...

I contratti di lavoro stipulati secondo il diritto anteriore e già in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge continueranno ad essere disciplinati conformemente al diritto anteriore.

4.6 Legge federale sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare

Art. 25a (nuovo) Disposizione transitoria delle modifiche del ...

I contratti di lavoro stipulati secondo il diritto anteriore e già in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge continueranno ad essere disciplinati conformemente al diritto anteriore.

4.7 Legge federale sulla navigazione aerea

2. Delega di servizi della sicurezza aerea a una società

Cpv. 2^{bis} (nuovo)

Ai sensi dell'articolo 6a capoverso 6 LPers, il Consiglio federale è tenuto ad applicare per analogia i principi di cui ai capoversi 1–5 dello stesso articolo anche alle imprese disciplinate dal diritto privato e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta dalla Confederazione. Poiché l'articolo 6a LPers, che ora include anche il divieto di indennità di partenza pattuite per contratto o previste dallo statuto, non si applica direttamente alle imprese non soggette alla LPers, occorre introdurre un rinvio esplicito nelle rispettive leggi speciali. Attualmente, la legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (RS 748.0) non contiene alcun riferimento in tal senso. In assenza della modifica di legge proposta, il divieto di indennità di partenza previsto dalla LPers non sarebbe applicabile a Skyguide SA, nonostante quest'ultima rientri nel campo di applicazione dell'iniziativa parlamentare 23.432.

(nuova) Disposizione transitoria delle modifiche del ...

I contratti di lavoro stipulati secondo il diritto anteriore e già in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge continueranno ad essere disciplinati conformemente al diritto anteriore.

4.8 Legge sull'organizzazione della Posta

Art. 16a (nuovo) Disposizione transitoria delle modifiche del ...

I contratti di lavoro stipulati secondo il diritto anteriore e già in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge continueranno ad essere disciplinati conformemente al diritto anteriore.

4.9 Legge federale sulla radiotelevisione

Art. 113a (nuovo) Disposizione transitoria delle modifiche del ...

I contratti di lavoro stipulati secondo il diritto anteriore e già in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge continueranno ad essere disciplinati conformemente al diritto anteriore.

4.10 Legge sugli agenti terapeutici

Art. 95c (nuovo) Disposizione transitoria delle modifiche del ...

I contratti di lavoro stipulati secondo il diritto anteriore e già in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge continueranno ad essere disciplinati conformemente al diritto anteriore.

4.11 Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni

(nuova) Disposizione transitoria delle modifiche del ...

I contratti di lavoro stipulati secondo il diritto anteriore e già in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge continueranno ad essere disciplinati conformemente al diritto anteriore.

4.12 Legge sulle epizoozie

Art. 7a Identitas SA

Cpv. 3^{bis}

Ai sensi dell'articolo 6a capoverso 6 LPers, il Consiglio federale è tenuto ad applicare per analogia i principi di cui ai capoversi 1–5 dello stesso articolo anche alle imprese disciplinate dal diritto privato e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta dalla Confederazione. Poiché l'articolo 6a LPers, che ora include anche il divieto di indennità di partenza pattuite per contratto o previste dallo statuto, non si applica direttamente alle imprese non soggette alla LPers, occorre introdurre un rinvio esplicito nelle rispettive leggi speciali. Attualmente, la legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (RS 916.40) non contiene alcun riferimento in tal senso. In assenza della modifica di legge proposta, il divieto di indennità di partenza previsto dalla LPers non sarebbe applicabile a Identitas SA, nonostante quest'ultima sia un'unità amministrativa decentralizzata e rientri nel campo di applicazione dell'iniziativa parlamentare 23.432.

Art. 60a (nuovo) Disposizione transitoria delle modifiche del ...

I contratti di lavoro stipulati secondo il diritto anteriore e già in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge continueranno ad essere disciplinati conformemente al diritto anteriore.

4.13 **Legge federale concernente le imprese d'armamento della Confederazione**

Art. 1 *Imprese d'armamento*

Cpv. 2^{bis} (nuovo)

Ai sensi dell'articolo 6a capoverso 6 LPers, il Consiglio federale è tenuto ad applicare per analogia i principi di cui ai capoversi 1–5 dello stesso articolo anche alle imprese disciplinate dal diritto privato e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta dalla Confederazione. Poiché l'articolo 6a LPers, che ora include anche il divieto di indennità di partenza pattuite per contratto o previste dallo statuto, non si applica direttamente alle imprese non soggette alla LPers, occorre introdurre un rinvio esplicito nelle rispettive leggi speciali. Attualmente, la legge federale del 10 ottobre 1967 concernente le imprese d'armamento della Confederazione (LIAC; RS 934.21) non contiene alcun riferimento in tal senso. In assenza della modifica di legge proposta, il divieto di indennità di partenza previsto dalla LPers non sarebbe applicabile a RUAG MRO SA e a RUAG International SA, nonostante esse rientrino nel campo di applicazione dell'iniziativa parlamentare 23.432.

Art. 7a (nuovo) *Disposizione transitoria delle modifiche del ...*

I contratti di lavoro stipulati secondo il diritto anteriore e già in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge continueranno ad essere disciplinati conformemente al diritto anteriore.

Nota: il Consiglio federale intende trasformare RUAG MRO in una società anonima di diritto pubblico in virtù di una legge speciale e il 25 novembre 2025 ha avviato la consultazione sulla revisione della LIAC. Sarà necessario tenere in considerazione un'eventuale revisione nell'attuazione del presente progetto.

4.14 **Legge federale sulla promozione del settore alberghiero**

È opportuno segnalare che la legge federale del 20 giugno 2003 sulla promozione del settore alberghiero (RS 935.12) è attualmente oggetto di revisione. Il 16 aprile 2025 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la revisione totale della legge. Tale revisione include anche il rinvio all'applicazione per analogia dell'articolo 6a LPers (cfr. art. 22 cpv. 2 del disegno della legge federale sulla promozione del settore alberghiero, FF 2025 1548).

Art. 28a (nuovo) *Disposizione transitoria delle modifiche del ...*

I contratti di lavoro stipulati secondo il diritto anteriore e già in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge continueranno ad essere disciplinati conformemente al diritto anteriore.

4.15 Legge federale concernente Svizzera Turismo

Art. 5a

Poiché l'articolo 6a LPers, che ora include anche il divieto di indennità di partenza pattuite per contratto o previste dallo statuto, non si applica per analogie alle imprese non soggette alla LPers, occorre introdurre un rinvio esplicito nelle rispettive leggi speciali. Attualmente, la legge federale del 21 dicembre 1955 concernente Svizzera Turismo (RS 935.21) non contiene alcun riferimento in tal senso. Finora ST figurava volontariamente nel rapporto sulla retribuzione dei quadri.

In assenza della modifica di legge proposta, il divieto di indennità di partenza previsto dalla LPers non sarebbe applicabile a Svizzera Turismo, nonostante quest'ultima rientri nel campo di applicazione dell'iniziativa parlamentare 23.432.

Art. 7 (nuovo) Disposizione transitoria delle modifiche del ...

I contratti di lavoro stipulati secondo il diritto anteriore e già in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge continueranno ad essere disciplinati conformemente al diritto anteriore.

4.16 Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni

Art. 38a (nuovo) Disposizione transitoria delle modifiche del ...

I contratti di lavoro stipulati secondo il diritto anteriore e già in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge continueranno ad essere disciplinati conformemente al diritto anteriore.

4.17 Legge sulla Banca nazionale

Art. 58a (nuovo) Disposizione transitoria delle modifiche del ...

I contratti di lavoro stipulati secondo il diritto anteriore e già in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge continueranno ad essere disciplinati conformemente al diritto anteriore.

4.18 Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 58a (nuovo) Disposizione transitoria delle modifiche del ...

I contratti di lavoro stipulati secondo il diritto anteriore e già in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge continueranno ad essere disciplinati conformemente al diritto anteriore.

4.19 Legge SIFEM

Art. 16a (nuovo) Disposizione transitoria delle modifiche del ...

I contratti di lavoro stipulati secondo il diritto anteriore e già in vigore al momento dell'entrata in vigore della presente modifica di legge continueranno ad essere disciplinati conformemente al diritto anteriore.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

Se non vengono più versate indennità di partenza ai quadri di grado più elevato all'interno dell'Amministrazione federale centrale, si può prevedere uno sgravio medio pari a circa 0,9 milioni di franchi¹ all'anno.

Le indennità di partenza per i quadri superiori, come spiegato nel n.3.2.2, rappresentano una forma di compensazione per il rischio di disdetta semplificata. Se in futuro tale compensazione sarà creata tramite un altro strumento, lo sgravio sopra menzionato potrebbe venire meno (almeno in parte).

Per le aziende e gli stabilimenti parastatali, il divieto di indennità di partenza per i quadri di grado più elevato può comportare lievi variazioni di costo² di entità non quantificabile.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

La base costituzionale per le modifiche alla LPers si fonda sull'articolo 173 capoverso 2 Cost. La base costituzionale per le ulteriori modifiche legislative deriva dalle disposizioni della Costituzione che sottendono le rispettive leggi federali: l'articolo 122 capoverso 1 Cost. per la LIAC e per la legge federale sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale; l'articolo 63a capoverso 1 e l'articolo 64 capoverso 3 Cost. per la legge sui PF; l'articolo 87 Cost. per la legge federale sulla navigazione aerea; l'articolo 92 capoverso 1 Cost. per la legge sull'organizzazione della Posta; gli articoli 71, 92 e 93 capoverso 1 Cost. per la legge federale sulla radiotelevisione; l'articolo 103 Cost. per la legge federale concernente Svizzera Turismo e per la legge federale sulla promozione del settore alberghiero; l'articolo 110 capoverso 1 lettera a e l'articolo 117 capoverso 1 Cost. per la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni; l'articolo 54 Cost. per la legge SIFEM; l'articolo 95 capoverso 1 e l'articolo 118 capoverso 2 lettera b Cost. per la legge sulle epizootie; l'articolo 95 capoverso 1, l'articolo 122 capoverso 1 e l'articolo 123 capoverso 1 Cost. per la legge sui revisori; l'articolo 67a capoversi 1 e 3, l'articolo 69 capoverso 2 e l'articolo 70 capoverso 3 Cost. per la legge sulla

¹ Tale importo corrisponde alla media delle indennità di partenza versate tra il 2020 e il 2024 nelle classi di stipendio 30–38.

² Secondo il rapporto sulla retribuzione dei quadri, le aziende e gli stabilimenti parastatali versano complessivamente circa 1,1 milioni di franchi all'anno in indennità di partenza (media del periodo 2020–2024).

promozione della cultura; l'articolo 95 capoverso 1 e l'articolo 118 capoverso 2 Cost. per la legge sugli agenti terapeutici; l'articolo 100 capoverso 1 e l'articolo 101 capoverso 1 Cost. per legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni; gli articoli 99, 100 e 123 Cost. per la legge sulla Banca nazionale; nonché gli articoli 95 e 98 Cost. per la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari.

Le modifiche proposte sono conformi alla Costituzione.

6.2 Forma dell'atto

Il progetto riguarda diritti e doveri del personale dell'Amministrazione federale e delle aziende e stabilimenti della Confederazione. Di conseguenza, le disposizioni devono essere emanate sotto forma di legge federale conformemente all'articolo 164 capoverso 1 lettera c Cost.

6.3 Delega di competenze legislative

L'OPers e l'ordinanza sulla retribuzione dei quadri dovranno essere adeguate di conseguenza. Occorre inoltre verificare se ulteriori ordinanze di diritto speciale relative a aziende e stabilimenti parastatali necessitano di un adeguamento.



Legge sul personale federale

Progetto

(LPers)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli stati del [data della decisione della Commissione]¹; visto il parere del Consiglio federale del [data]²,

decreta:

I

La legge del 24 marzo 2000³ sul personale federale è modificata come segue:

Art. 6a cpv. 2 e 2^{bis}

² Il Consiglio federale emana principi relativi ad altre condizioni contrattuali convenute con le persone di cui al capoverso 1, in particolare per quanto concerne la previdenza professionale.

^{2bis} Per i membri della direzione e del consiglio d'amministrazione delle aziende e degli stabilimenti di cui al capoverso 1, le indennità di partenza pattuite per contratto o previste dallo statuto sono vietate.

Art. 19 cpv 4^{bis}

^{4bis} Per i membri della direzione le indennità di partenza di cui al capoverso 4 sono vietate; è fatto salvo il capoverso 3.

Art. 41b Disposizione transitoria concernente la modifica del ...

I contratti di lavoro e i mandati esistenti prima dell'entrata in vigore della modifica del [data] rimangono in essere conformemente al diritto anteriore.

¹ FF 2026 ...

² FF 2026 ...

³ RS 172.220.1

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 24 marzo 1995⁴ sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale

Titolo dopo l'art. 17

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 17a Disposizione transitoria della modifica del ...

I contratti di lavoro e i mandati esistenti prima dell'entrata in vigore della modifica del [data] rimangono in essere conformemente al diritto anteriore.

Art. 19, rubrica e cpv. 1

Referendum ed entrata in vigore

¹ *Concerne soltanto il testo francese*

2. Legge del 16 dicembre 2005⁵ sui revisori

Art. 43c Disposizione transitoria della modifica del ...

I contratti di lavoro e i mandati esistenti prima dell'entrata in vigore della modifica del [data] rimangono in essere conformemente al diritto anteriore.

3. Legge del 4 ottobre 1991⁶ sui PF

Art. 16b cpv. 2, terzo periodo

² Le indennità di partenza pattuite per contratto o previste dallo statuto sono vietate.

Art. 28 cpv. 3 secondo periodo e cpv. 5 terzo periodo

³ ...Le indennità di partenza pattuite per contratto o previste dallo statuto sono vietate.

⁴ RS 172.010.31

⁵ RS 221.302

⁶ RS 414.110

⁵ ...Le indennità di partenza pattuite per contratto o previste dallo statuto sono vietate.

Titolo dopo l'art. 40i

Sezione 3d: Disposizione transitoria della modifica del ...

Art. 40j

I contratti di lavoro e i mandati esistenti prima dell'entrata in vigore della modifica del [data] rimangono in essere conformemente al diritto anteriore.

4. Legge dell'11 dicembre 2009⁷ sulla promozione della cultura

Art. 47a Disposizione transitoria della modifica del ...

I contratti di lavoro e i mandati esistenti prima dell'entrata in vigore della modifica del [data] rimangono in essere conformemente al diritto anteriore.

5. Legge federale del 22 giugno 2007 ⁸sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare

Art. 25a Disposizione transitoria della modifica del ...

I contratti di lavoro e i mandati esistenti prima dell'entrata in vigore della modifica del [data] rimangono in essere conformemente al diritto anteriore.

6. Legge federale del 21 dicembre 1948⁹ sulla navigazione aerea

Art. 40a^{bis} cpv. 2^{bis}

^{2bis} In caso di delega, l'articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000¹⁰ sul personale federale si applica per analogia alla remunerazione e alle altre condizioni contrattuali dei quadri di grado più elevato, del personale retribuito con importi analoghi e dei membri del consiglio d'amministrazione.

Disposizione transitoria della modifica del ...

I contratti di lavoro e i mandati esistenti prima dell'entrata in vigore della modifica del [data] rimangono in essere conformemente al diritto anteriore.

⁷ RS 442.1

⁸ RS 732.2

⁹ RS 748.0

¹⁰ RS 172.220.1

7. Legge del 17 dicembre 2010¹¹ sull'organizzazione della Posta

Art. 15

Articolo 16 vigente

Art. 16

Articolo 15 vigente

Art. 16a Disposizione transitoria della modifica del ...

I contratti di lavoro e i mandati esistenti prima dell'entrata in vigore della modifica del [data] rimangono in essere conformemente al diritto anteriore.

8. Legge federale del 24 marzo 2006¹² sulla radiotelevisione

Art. 113a Disposizione transitoria della modifica del ...

I contratti di lavoro e i mandati esistenti prima dell'entrata in vigore della modifica del [data] rimangono in essere conformemente al diritto anteriore.

9. Legge del 15 dicembre 2000¹³ sugli agenti terapeutici

Inserire prima del titolo della sezione 2 del capitolo 9

Art. 95c Disposizione transitoria della modifica del ...

I contratti di lavoro e i mandati esistenti prima dell'entrata in vigore della modifica del [data] rimangono in essere conformemente al diritto anteriore.

10. Legge federale del 20 marzo 1981¹⁴ sull'assicurazione contro gli infortuni

Disposizione transitoria della modifica del ...

I contratti di lavoro e i mandati esistenti prima dell'entrata in vigore della modifica del [data] rimangono in essere conformemente al diritto anteriore.

¹¹ RS 783.1

¹² RS 784.40

¹³ RS 812.21

¹⁴ RS 832.20

11. Legge del 1° luglio 1966¹⁵ sulle epizoozie

Art. 7a cpv. 3^{bis}

^{3bis} L'articolo 6a capoversi 1–6 della legge del 24 marzo 2000¹⁶ sul personale federale si applica per analogia alla remunerazione e alle altre condizioni contrattuali dei quadri di grado più elevato, del personale retribuito con importi analoghi e dei membri del consiglio d'amministrazione di Identitas SA.

Art. 60a Disposizione transitoria della modifica del ...

I contratti di lavoro e i mandati esistenti prima dell'entrata in vigore della modifica del [data] rimangono in essere conformemente al diritto anteriore.

12. Legge federale del 10 ottobre 1997¹⁷ concernente le imprese d'armamento della Confederazione

Art. 1 cpv. 2^{bis}

^{2bis} L'articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000¹⁸ sul personale federale si applica per analogia alla remunerazione e alle altre condizioni contrattuali dei quadri di grado più elevato, del personale retribuito con importi analoghi e dei membri del consiglio d'amministrazione delle imprese d'armamento.

Art. 7a Disposizione transitoria della modifica del ...

I contratti di lavoro e i mandati esistenti prima dell'entrata in vigore della modifica del [data] rimangono in essere conformemente al diritto anteriore.

13. Legge federale del 20 giugno 2003¹⁹ sulla promozione del settore alberghiero

Art. 28a Disposizione transitoria della modifica del ...

I contratti di lavoro e i mandati esistenti prima dell'entrata in vigore della modifica del [data] rimangono in essere conformemente al diritto anteriore.

¹⁵ RS 916.40

¹⁶ RS 172.220.1

¹⁷ RS 934.21

¹⁸ RS 172.220.1

¹⁹ RS 935.12

14. Legge federale del 21 dicembre 1955²⁰ concernente Svizzera Turismo

Art. 5a

L'articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000²¹ sul personale federale si applica per analogia alla remunerazione e alle altre condizioni contrattuali dei quadri di grado più elevato, del personale retribuito con importi analoghi e dei membri del comitato.

Art. 7 Disposizione transitoria della modifica del ...

I contratti di lavoro e i mandati esistenti prima dell'entrata in vigore della modifica del [data] rimangono in essere conformemente al diritto anteriore.

15. Legge del 16 dicembre 2005²² sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni

Art. 38a Disposizione transitoria della modifica del ...

I contratti di lavoro e i mandati esistenti prima dell'entrata in vigore della modifica del [data] rimangono in essere conformemente al diritto anteriore.

16. Legge del 3 ottobre 2003²³ sulla Banca nazionale svizzera

Titolo dopo l'art. 58

Sezione 2a: Disposizione transitoria della modifica del [data]

Art. 58a

I contratti di lavoro e i mandati esistenti prima dell'entrata in vigore della modifica del [data] rimangono in essere conformemente al diritto anteriore.

17. Legge del 22 giugno 2007²⁴ sulla vigilanza dei mercati finanziari

Art. 58a Disposizione transitoria della modifica del ...

I contratti di lavoro e i mandati esistenti prima dell'entrata in vigore della modifica del [data] rimangono in essere conformemente al diritto anteriore.

²⁰ RS 935.21

²¹ RS 172.220.1

²² RS 946.10

²³ RS 951.11

²⁴ RS 956.1

18. Legge SIFEM del 14 giugno 2024²⁵

Titolo dopo l'art. 16

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 16a Disposizione transitoria della modifica del ...

I contratti di lavoro e i mandati esistenti prima dell'entrata in vigore della modifica del [data] rimangono in essere conformemente al diritto anteriore.

Art. 17, rubrica

Referendum ed entrata in vigore

²⁵ RS 974.4